



[Condividi](#)

L'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (*cfr.* le [circolari n. 107/2017](#) e [n. 103/2018](#)). La norma citata attribuisce all'INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un'apposita piattaforma informatica. Con [l'articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, \(legge di Bilancio 2023\)](#) in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui al citato articolo 54-*bis*. In merito all'applicazione delle nuove norme, l'Inps [con circolare n. 6 del 19 gennaio 2023](#) ha fornito le prime indicazioni.

[Link al testo della Circolare INPS n. 6 del 19 gennaio 2023](#), con oggetto: LAVORO - Lavoro occasionale - Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale - Limiti economici per l'accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale - Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale - Modifiche al regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo - Limiti utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l'agricoltura - Articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - Nuove disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 342 e 343, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197 \(legge di bilancio 2023\)](#), in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale - Prime istruzioni



applicative